



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

P. IVA 02274760012 Codice Fiscale 83000090015

Ord. n. 6 del 03/02/2012

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INTEGRATA. SISTEMAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SU AREE PUBBLICHE E AREE PRIVATE DI PERTINENZA, FUORI DALLE RECINZIONI DI CONFINE.

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 164 del 02/12/2010 con la quale questa Amministrazione prendeva atto del progetto redatto da SETA S.p.A., Gestore del Servizio di Igiene Urbana (di seguito nominato Gestore), secondo quanto previsto dal bando di cui alla D.G.P. n. 608 – 34345/2008 del 17 giugno 2008, nel quale veniva introdotta la nuova organizzazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti ed in particolare l'art. 47 dove si sancisce che nel caso vengano attivate delle specifiche raccolte differenziate, l'Amministrazione dovrà darne comunicazione mediante avvisi pubblici e/o ordinanze;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 17 del 28/03/2011, così come modificata con ordinanza del Sindaco n. 46 del 16/05/2011, con la quale si ordinava che sul territorio comunale, con decorrenza dal 16/05/2011, i cittadini dovevano provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed al successivo loro conferimento e/o deposito nei contenitori, con le modalità riportate nella stessa ordinanza.

Preso atto che i punti 18 e 20 di detta ordinanza recitano:

“18. Nel caso non sia possibile il posizionamento all'interno delle proprietà private dei contenitori, gli utenti o gli amministratori di condominio per i condomini, dovranno darne comunicazione al Comune e al Gestore. Il Gestore provvederà tramite proprio tecnico ad effettuare apposito sopralluogo per verificare la condizione segnalata. Laddove venga riscontrata l'effettiva impossibilità in argomento, l'utente o l'amministratore di condominio, nel caso di condomini, provvederà a fare richiesta di occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito, per l'installazione a sue spese di un'isola ecologica in un'area pubblica indicata dal Gestore, allegando uno schema dell'area e la sistemazione. La proposta di ubicazione dovrà ottenere il parere favorevole, oltre che dal Gestore, anche dal Comando dei Vigili Urbani e dal 4° Settore LL.PP. I costi dell'isola ecologica e la manutenzione saranno a carico dell'utenza, mentre la pulizia della medesima farà capo al Gestore.”

“20. Tutte le isole ecologiche che saranno installate sul territorio comunale su aree pubbliche e aree private di pertinenza, fuori dalle recinzioni di confine, dovranno essere conformi alle tipologie concordate tra l'Amministrazione e il Gestore e che saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. Tutti i progetti comunque prima di essere autorizzati verranno sottoposti all'esame del Gestore per la verifica delle prescrizioni tecniche.”;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento sulla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 180 del 22/12/2011 con la quale è stato approvato l'elenco degli stabili che necessitano di un'area pubblica per la sistemazione dei contenitori porta a porta nonché la tipologia di materiale da utilizzare per la recinzione delle isole stesse;

Ritenuto di dover regolamentare la costruzione delle isole anzidette, ponendo un termine per la realizzazione al fine di garantire il corretto espletamento del servizio e il decoro urbano;

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 42/00 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

1. che tutte le isole ecologiche che saranno installate sul territorio comunale su aree pubbliche e aree private di pertinenza, fuori dalle recinzioni di confine, dovranno essere costituite dal seguente materiale, approvato con la Deliberazione di G.C. n. 180 del 22/12/2011, ovvero:
 - *PANNELLI: Recinzione elettrosaldata tipo "Betafence Nylofor 3D" o similare, 2000 o 2500 mm di larghezza con n. 4 nervature orizzontali di rinforzo; Ponte di vivagno di 30 mm su un solo lato. Maglie: 200 x 50 mm; maglie della nervatura (di rinforzo): 100 x 50 mm. Diametro dei fili: 5 mm. Fili d'acciaio zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. Quantità minima di zinco: 40 g/m², fosfatazione ai Sali di zinco e plasticatura in poliestere (spessore minimo di 100 micron). Colore RAL: verde 6005. Altezza pannelli 2030 mm.;*
 - *PALI QUADRI: Pali a sezione quadrata, zincati sia internamente che esternamente e plasticati. Zincati a caldo, quantità minima di zinco: 275 g/m² (2 lati combinati - secondo norme Euro 10147). H=2600 per pali da cementare o H=2070 per pali da tassellare. Fosfatazione ai Sali di zinco e plasticatura con poliestere (spessore minimo: 60 micron). Sezione 60 x 60 x 1.5 mm; 6.68 cm³. Resistenza alla trazione della lamiera d'acciaio: 320 a 510 N/mm² (secondo DIN 2395). Colore RAL: verde 6005;*
 - *CANCELLO: Cannello ad un battente dimensione cm 150xH.200 - struttura scatolato 40x40/35x35 mm - specchiatura rete tipo "Betafence Nylofor 3D" o similare, saldata esternamente alla struttura - luce netta cm 148 - APERTURA INTERNA - cerniere registrabili - piantoni scatolato 60x60 mm con piastre in ferro per fissaggio a tasselli - il tutto verniciato verde RAL 6005 - serratura indicata da SETA S.p.A.;*
2. che la realizzazione delle isole ecologiche su aree pubbliche e aree private di pertinenza, fuori dalle recinzioni di confine, dovrà avvenire entro e non oltre la data del **30/04/2012** e che a seguito della realizzazione delle isole l'utente o l'amministratore di condominio, nel caso di condomini, entro tale data dovrà presentare al Comune la certificazione di realizzazione dei lavori secondo le buone regole dell'arte e verifica statica della struttura a firma di un tecnico abilitato;

DARE ATTO

- a) che la lista dei condomini, per i quali risulta necessaria l'occupazione di suolo pubblico nonché le dimensioni e la collocazione delle aree per il posizionamento dell'isola ecologia necessarie ad accogliere i contenitori per la raccolta differenziata, risultano essere quelle approvate con la Deliberazione di G.C. n. 180 del 22/12/2011;

b) Che come previsto nell'ordinanza del Sindaco n. 17 del 28/03/2011, così come modificata con ordinanza del Sindaco n. 46 del 16/05/2011:

- al fine di procedere con il posizionamento dell'isola ecologica su area pubblica, l'utente o l'amministratore di condominio, nel caso di condomini, provvederà a fare richiesta di occupazione di suolo pubblico che verrà concessa a titolo gratuito, per l'installazione a sue spese di un'isola ecologica nelle aree pubbliche indicate, allegando uno schema dell'area, la sistemazione e la proposta di ubicazione che dovrà ottenere il parere favorevole, oltre che dal Gestore, anche dal Comando dei Vigili Urbani e dal 4° Settore LL.PP, dando atto altresì che i costi dell'isola ecologica e la manutenzione saranno a carico dell'utenza;
- che solo i contenitori riferiti alle utenze riportate nella lista approvata con la Deliberazione di G.C. n. 180 del 22/12/2011 saranno autorizzati all'occupazione del suolo pubblico, mentre per tutte le altre utenze i contenitori dovranno essere esposti sul fronte strada o su strada comunale, secondo i giorni e gli orari stabiliti e dopo lo svuotamento devono essere riportati dall'utenza all'interno del confine di proprietà nell'arco della stessa giornata pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'anzidetta ordinanza;

AVVERTE CHE

- In qualunque momento i contenitori adibiti alla raccolta rifiuti potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e/o da personale del Gestore, allo scopo incaricato, per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali, oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno delle apposite aree. Pertanto l'accesso alle isole ecologiche dovrà essere sempre permesso e agevolato da parte dell'utente o dell'amministratore di condominio, nel caso di condomini, su richiesta del personale addetto ai controlli;
- Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 51 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti e dall'art. 255 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si applicano le sanzioni amministrative previste nell'ordinanza del Sindaco n. 17 del 28/03/2011, con le stesse modalità;
- Nel caso in cui verrà accertato che le isole ecologiche saranno costruite con materiale diverso da quello indicato nella seguente ordinanza, si procederà con apposita ordinanza di demolizione e ricostruzione con i materiali indicati, a spese dell'utente o dell'amministratore di condominio, nel caso di condomini.

DISPONE CHE

il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e/o competenza per i successivi adempimenti e per il controllo dell'osservanza della stessa:

- Agli Assessori Comunali;

- Al Direttore Generale;
- Ai Responsabili di tutti i Settori comunali;
- Alla Regione Piemonte;
- Alla Provincia di Torino;
- All'ASL n. 6 di Ciriè;

AVVISA CHE

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Vincenzo BARREA